



UNADIS
UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Il Presidente

Ministero della Salute
Direzione generale del
personale, dell'organizzazione e
del bilancio
Ufficio 2 - Relazioni sindacali,
organizzazione, sicurezza e
salute dei lavoratori

Oggetto: Osservazioni documenti “Nuovo CCNL area funzioni centrali, sottoscritta in data 9 marzo 2020 prime indicazioni operative” e “Revisione DM sanitari 2016”

Facendo seguito alle comunicazioni ricevute da questa Amministrazione, UNADIS invia le seguenti osservazioni relative ai documenti in oggetto.

A. “Nuovo CCNL area funzioni centrali, sottoscritta in data 9 marzo 2020 prime indicazioni operative”

Considerata anche l'attuale situazione emergenziale in atto, legata al COVID 19, si propone di rimandare l'attuazione dell'orario di lavoro alla chiusura dell'emergenza sanitaria in modo da poter considerare anche le nuove necessità e i nuovi schemi che guideranno il futuro del mondo del lavoro in generale ed in particolare quello della PA.

Ad ogni buon conto si provvede a fornire di seguito un'analisi preliminare utile a considerare le principali criticità

Premesso che l'Art. 56 del vigente CCNL “Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa” prevede che:

- nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, i dirigenti privi di incarico di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare;
- l'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è stabilito in 38 ore settimanali, al fine di assicurare i livelli pianificati di efficienza ed efficacia dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e agli obiettivi, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento;
- nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto dal comma 2, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività diverse da quelle di erogazione dei servizi, quali l'aggiornamento professionale secondo la normativa vigente, la partecipazione ad attività



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Il Presidente

didattiche, la ricerca finalizzata che tale riserva di ore non rientra nella normale attività e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione;

- l'amministrazione può utilizzare, in forma cumulata, soltanto n. 30 minuti settimanali delle predette quattro ore, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per il perseguimento di obiettivi di particolare rilevanza definiti in sede di pianificazione annuale della performance.
- le citate 4 ore vanno utilizzate, di norma, con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 18 (assenze retribuite) al medesimo titolo del CCNL;
- tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro;
- l'amministrazione disciplina, previo confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 (Confronto), i criteri di flessibilità oraria applicabili nonché l'eventuale ricorso a regimi di orario plurisettimanale

si ritiene che:

1. La formazione non possa essere "confusa" con orario di lavoro. Il documento fa riferimento ad un orario complessivo di 38 ore, senza tener conto che è composto da 34 ore più 4 ore destinate alla formazione e non alla normale prestazione lavorativa. UNADIS chiede quindi di scorporare le ore di formazione da quelle effettive dell'orario di servizio. L'Amministrazione deve suddividere sui giorni lavorativi della settimana 34 ore e non 38, come appare dalla proposta. L'orario diventa quindi di 6,48 h + 30 minuti di pausa pranzo se lavorate su 5 giorni a settimana; 5,50 h se lavorate su 6 giorni a settimana, in entrambi i casi, oltre a 4 ore destinate alla formazione; ovvero oltre a 3 ore e mezza se l'Amministrazione intende utilizzare quanto previsto al comma 5. Pertanto, si propone che debba, in sintesi, essere chiarito in modo incontrovertibile che non è consentito ricondurre le quattro ore destinate alla formazione all'interno della normale e quotidiana attività lavorativa.
2. Non sia chiaro il principio secondo cui effettuare la scelta della distribuzione del lavoro tra 5 o 6 giorni. Pertanto, si chiede di definire le modalità con cui il personale possa fruire di turni di lavoro scegliendo, su base volontaria, di lavorare su 5 o 6 giorni. UNADIS ritiene che sia opportuno concedere, laddove possibile, la più ampia flessibilità/possibilità di organizzazione del lavoro all'interno di ciascun Ufficio in modo tale che i Direttori d'ufficio possano trovare con il personale sanitario interessato, le soluzioni più idonee al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'ufficio e per i singoli dirigenti ricorrendo anche agli strumenti del lavoro agile.
3. Le prime indicazioni operative risultano carenti circa le modalità di conteggio del computo complessivo del monte ore di ciascun dirigente, UNADIS chiede che le eventuali carenze o surplus di ore giornaliere siano conteggiate su base annuale, o al limite semestrale, e non trimestrale come prospettato dall'Amministrazione.
4. Missioni, servizio esterno e lavoro agile ed in generale i giustificativi del sistema di rilevazione presenze -GEPE-, debbano essere adeguati in termini di rendicontazione delle



Il Presidente

- quantità orarie e non per quantità forfettarie. Se si è voluto introdurre l'orario di lavoro questo principio deve valere in tutti i casi e non solo in quelli restrittivi per il dirigente.
5. Come conseguenza appare necessario, prima di attivare il nuovo orario, predisporre le necessarie modifiche al sistema GEPE affinché il personale interessato possa inserire le necessarie informazioni.
 6. Le ore di formazione debbano essere certificate in termini di impegno orario, prevedendo oltre la formazione frontale anche quella a distanza, nonché la possibilità che queste siano cumulabili e conteggiate su base annuale/periodica in accordo con il direttore d'ufficio. Si chiede, inoltre, di chiarire quali siano gli indirizzi e le decisioni rispetto alla possibilità che la formazione venga fornita ed assicurata almeno in parte anche dall'Amministrazione, affinché il personale interessato possa, per la parte residua, provvedere direttamente.
 7. Debba essere attivato il confronto sul criterio di reperibilità, che deve essere applicato solo quando la reperibilità è stabilita e comunicata al singolo dirigente. Si propone che il tempo per raggiungere il posto di lavoro in caso di reperibilità sia definito con maggiore flessibilità invece degli attuali 30 minuti previsti.
 8. La circolare è carente nella indicazione della flessibilità e delle eventuali fasce di presenza da garantire nelle varie situazioni, pertanto è necessario attivare, prima dell'avvio del nuovo sistema di orario, il confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 per definire i criteri di flessibilità oraria applicabili nonché l'eventuale ricorso a regimi di orario plurisettimanale.

B. DM INCARICHI

Prima di procedere con la definizione di tale DM, UNADIS ritiene indispensabile definire le risorse destinate alla sua esecuzione al fine di individuare con maggiore precisione il numero di incarichi e le possibili modifiche all'attuale situazione organizzativa.

Nel frattempo, UNADIS, visti i cambiamenti introdotti dal Regolamento UE 625/2017 già in vigore da dicembre 2019, ritiene opportuno prevedere la possibilità di aumentare il contingente delle strutture semplici rispetto alle attuali.

In ogni caso dovrebbe essere previsto esplicitamente che, al conferimento degli incarichi in questione, per evidenti ragioni di omogeneità, si dovranno applicare tutti i criteri di trasparenza, pubblicità e anticorruzione che saranno previsti, a seguito di confronto sindacale, per gli incarichi dirigenziali di 2 fascia.

Roma 18 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Franco Mario Sottile